



**SICURLAV**  
**STUDIO DI INGEGNERIA POLIVALENTE**  
Via Bartolommeo Scala, 50, 50126 - Firenze (FI)  
Ing. Paolo Tripodi: 3287037076 | 0558359307  
[ing.paolotripodi@yahoo.it](mailto:ing.paolotripodi@yahoo.it)  
[www.sicurezza.salute.igiene.lavoro.it](http://www.sicurezza.salute.igiene.lavoro.it) | [www.sicurlav.it](http://www.sicurlav.it)

art. 16 comma 4 D.Lgs. 8.03.2006 n° 139  
COD. INDIV. PROFESSIONISTI  
FI 06762 I 01041

**QHSE**  
Integrated System  
Responsible Certificate  
Reg. n° 174

PROFESSIONISTA ANTINCENDIO  
MINISTERO DELL'INTERNO  
FI06762I01041

**aicq sicv**  
Lead Auditor

## Scadenze della Sicurezza sul Lavoro

PREMESSA

**Bisogna precisare che l'obbligatorietà degli adempimenti del Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) scaturisce nel caso in cui si abbiano:**

**Attività lavorative con almeno un lavoratore: ([definizione di Lavoratore](#))**

Tra le domande più frequenti che ci arrivano e le richieste di consulenza sulla sicurezza sul lavoro, troviamo quelle inerenti le **varie scadenze sulla sicurezza sul lavoro**. Vediamo di seguito una rassegna (non esaustiva e da considerare solo in maniera indicativa) delle principali scadenze relative alla sicurezza, salute e igiene sui luoghi di lavoro.

Fermo restando che la valutazione dei rischi **deve essere immediatamente rielaborata**, in collaborazione con il Medico Competente (MC) ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e con la consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità, e che a seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione e protezione (MPP) devono essere aggiornate (nelle ipotesi di cui in precedenza il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali)

**[Scarica lo SCADENZIARIO riassuntivo adempimenti della sicurezza sul lavoro](#)** [854 KB]



**[Scarica la SCHEDE ADEMPIMENTI obbligatori sicurezza sul lavoro](#)** [830 KB]



## Le scadenze del DVR

- **contestualmente** alla data di inizio attività: per le imprese di nuova costituzione
- **entro 30 giorni** dalla modifica lavorativa

Il termine di 90 giorni dalla costituzione di una nuova attività non è più in vigore. Questi termini sono stati validi fino all'anno scorso, quando, in seguito ad una procedura di infrazione comminata all'Italia dalla Comunità Europea, è stata varata la Legge 161/14, che ha integrato il contenuto degli articoli 28 comma 3-bis e 29 comma 3 del D.Lgs. 81/08. Relativamente all'articolo 28 comma 3-bis è stato aggiunto il seguente periodo:

<<Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b),c),d),e), f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza>> [...].

Con questa nuova integrazione il datore di lavoro, che avvia una nuova attività deve immediatamente provvedere (quindi prima dei 90 giorni) ad elaborare, realizzare e comprovare idonea documentazione, al cui interno siano riportate:

- le misure di protezione e prevenzione adottate e i DPI utilizzati;
- le indicazioni inerenti il programma delle misure di miglioramento;
- le procedure da attuare e le figure aziendali che devono occuparsene;
- le mansioni maggiormente esposte a rischi specifici e che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;
- il nominativo del RSPP, del RLS ed, eventualmente, del Medico competente, che hanno partecipato alla valutazione dei rischi.

Facciamo un esempio.

Se un'azienda ha data inizio attività 30 settembre, entro il 30 settembre dovrà redigere il Documento di valutazione rischi.

Gli obblighi di aggiornamento del DVR invece sono riportati all'articolo 29 comma 3 del D.Lgs. 81/08, anch'esso modificato dalla

Legge 161/14. Secondo quanto riportato nella norma, il datore di lavoro deve provvedere all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in presenza di:

- modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori
- in relazione al grado di evoluzione della tecnica
- a seguito di infortuni significativi
- quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità

Tale aggiornamento va effettuato entro 30 giorni dal verificarsi di una delle occorrenze appena riportate e dandone immediata evidenza, attraverso la produzione di adeguata documentazione, ed informando repentinamente il RLS.

## 1 Il Piano di emergenza interno

Obbligatorio per le sole attività soggette a controllo da parte **dei Vigili del fuoco o con più di 9 dipendenti:**

- **entro 30 giorni** dalla modifica lavorativa

## 2 Riunione periodica (1 volta l'anno)

Per le aziende con **più di 15 lavoratori** la riunione periodica della Sicurezza (**Articolo 35**) è obbligatoria:

- **1 volta l'anno**

## 3 Le scadenze nelle nomine delle varie figure

**RLS:**

Rielezione da parte dei lavoratori, o conferma del rappresentante in carica, ogni **3 anni**

**RSPP:**

Non vi è scadenza normativa al mandato di RSPP, eventuali scadenze sono definite all'interno dell'eventuale **contratto tra le parti**.

**Medico Competente:**

Non vi è scadenza normativa, eventuali scadenze sono definite all'interno dell'eventuale **contratto tra le parti**.

## 4 Corsi di formazione e aggiornamento

**Lavoratori**

- Corsi di formazione generale + specifica per lavoratori da effettuare prima o contestualmente all'assunzione o della fruizione del lavoratore, comunque massimo **entro 60 giorni** dalla data di assunzione
- Aggiornamenti di 6 ore nell'arco dei **5 anni successivi** al corso base.

Sarà necessario avviare il personale di nuova assunzione al corso di **formazione** di cui all'art.37 del D.lgs. 81/2008 anteriormente o, se ciò non risulta possibile, **contestualmente all'assunzione**. In tale ultima ipotesi, **ove non risulti possibile** completare il corso di formazione prima di adibire il lavoratore alle proprie attività, il relativo **percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione;**

La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

- ✓ della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- ✓ del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- ✓ della introduzione di nuovi macchinari di lavoro;
- ✓ della introduzione di nuove attrezzature di lavoro;
- ✓ della introduzione di nuove tecnologie di lavoro;
- ✓ della introduzione di nuove sostanze e preparati pericolosi.

**RLS**

- Corsi di aggiornamento **1 volta all'anno** della durata di 4 o 8 ore per le aziende con rischi specifici (es Chimico/biologico)

## Addetti al Primo Soccorso e Addetti Antincendio

- Corsi di aggiornamento per addetti al Primo Soccorso **ogni 3 anni** (4 ore)
- Corsi di aggiornamento per addetti all'emergenza Incendio **ogni 3 anni** (2-5-8 ore rispettivamente per le aziende a rischio incendio basso - medio - alto) ai sensi della circolare 12653 del 23 febbraio 2011.

## RSPP

- Aggiornamenti nell'arco dei **5 anni consecutivi** al corso di abilitazione, la durata degli aggiornamenti dipende dal Macrosettore B di appartenenza.

## 5 Sorveglianza Sanitaria

- La **sorveglianza sanitaria è obbligatoria solo** nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente (art. 41, comma 1, lettera a del D.Lgs. 81/08). Qualora, pur non essendo obbligatoria, sia richiesta dal lavoratore, e il medico competente la ritenga correlata ai rischi professionali.
- Almeno **una volta all'anno** in caso di esposizione a sostanze chimiche e cancerogene o ad agenti biologici
- Ogni **2 o 5 anni** in caso di esposizione a rischio Videoterminali

## 6 Sopralluogo ambienti di lavoro

Medico Competente, RSPP e Datore di lavoro almeno **una volta all'anno**

## 7 Manutenzioni periodiche

### Impianti elettrici

- Verifiche ispettive obbligatorie ai sensi del DPR 462/01 ogni **2 o 5 anni** per ambienti rispettivamente a rischio di incendio alto od ordinario (**medio – basso**)
- Verifiche ai sensi del D.M. 37/08: Ogni **2 anni** verifica della messa a terra, ogni **6 mesi** verifica del corretto funzionamento dei differenziali

### Ascensori (ai sensi del DPR 162/99)

- Visite finalizzate alla verifica dell'integrità e dell'efficienza di tutti i dispositivi e dei componenti **ogni 6 mesi**
- Visite di manutenzione preventiva: non è specificata una periodicità perché questa dipende dalle caratteristiche dell'impianto, di norma vengono eseguite **8-12 visite all'anno** (incluse le due semestrali)

### Comunicazioni

- Entro **48 ore** dalla ricezione del certificato medico comunicare all'INAIL un infortunio sul lavoro

### Estintori

Tipo estintore	controllo	revisione	collaudo
polvere	6 mesi	36 mesi	6 anni o 12 anni (se CE)
CO2	6 mesi	60 mesi	10 anni
Schiuma acqua	6 mesi	18 mesi	6 o 12 (se CE)

## 8 Scadenario generale della valutazione dei rischi

ID	RISCHIO	SCADENZA DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICA	RIFERIMENTO NORMATIVO D.LGS. N. 81/2008	NOTE
1	<b>Chimico</b>	Periodicamente o in caso di significativi cambiamenti, o in base a esiti negativi della sorveglianza sanitaria	Titolo IX, art. 223 c. 7	È espressamente richiesto che le attività inizino solo dopo che VdR e misure inerenti di prevenzione siano state effettuate.
2	<b>Cancerogeno, Oncogeno Mutageno</b>	Triennale, o in caso di significativi cambiamenti	Titolo IX, capo II art. 236 c. 5	
3	<b>Amianto</b>	Ogni qual volta possono mutare significativamente le condizioni di esposizione al rischio specifico	Titolo IX, capo III, art. 249	
4	<b>Biologico</b>	Triennale, o in caso di significativi cambiamenti	Titolo X, art. 271 c. 3	
5	<b>Rischi fisici (tutti)</b>	Almeno quadriennale, o in caso di significativi cambiamenti, o in base a esiti negativi della sorveglianza sanitaria	Titolo VIII, capo I, art. 181	
5.1	<b>Rumore</b>	Almeno quadriennale, o in caso di significativi cambiamenti, o in base a esiti negativi della sorveglianza sanitaria	Titolo VIII, capo II, art. 190	
5.2	<b>Vibrazioni</b>	Almeno quadriennale, o in caso di significativi cambiamenti, o in base a esiti negativi della sorveglianza sanitaria	Titolo VIII, capo III, art. 202	
5.3	<b>Campi elettromagnetici</b>	Almeno quadriennale, o in caso di significativi cambiamenti, o in base a esiti negativi della sorveglianza sanitaria	Titolo VIII, capo IV, art. 209	
5.4	<b>Radiazioni ottiche artificiali</b>	Almeno quadriennale, o in caso di significativi cambiamenti, o in base a esiti negativi della sorveglianza sanitaria	Titolo VIII, capo V, art. 216	
6	<b>Formazione di atmosfere esplosive (ATEX)</b>	Il documento a valle dalla VdR denominato "documento di protezione contro le esplosioni" deve essere redatto prima dell'inizio attività	Titolo XI, capo II, art. 290 e 294	
7	<b>Tutti gli altri rischi lavorativi</b>	In caso di significativi cambiamenti ai fini della sicurezza e della salute	Art. 4 c. 7	
8	<b>Rischi da interferenze fra più imprese (DUVRI/PSC/PSS)</b>	Va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture	Titolo I, capo III, art. 26, c. 3	Il documento deve essere custodito presso l'unità produttiva cui si riferisce (art. 29, c. 4)
9	<b>Rischi specifici per la lavoratrice gestante, puerpera, o per il feto</b>	Se ne consiglia comunque una revisione triennale.	D.Lgs. 151/2001, art. 11; allegato c	Rischi fisici, chimici, biologici o da lavorazioni particolari
10	<b>Rischio incendio</b>	Se ne consiglia un riesame in occasione di rinnovo del CPI	D.M. 10 marzo 1998 (ministero degli interni)	

CONTROLLO, MANUTENZIONE, PERIODICITA', REVISIONE, COLLAUDO E SPECIFICHE DEGLI ESTINTORI SECONDO LA NORMA UNI 9994-1

Estinguente	Tipo di estintore	Periodicità della manutenzione							Documenti necessari	Operazioni minime	
		1) Controllo iniziale	2) Sorveglianza	3) Controllo periodico	4) Revisione programmata	5) Collaudo		6) Manutenzione straordinaria			7) Dismissione (eliminazione, sostituzione e smaltimento)
		personale esterno specializzato	personale interno all'azienda	personale esterno specializzato	personale esterno specializzato	personale esterno specializzato	personale esterno specializzato	personale esterno specializzato			
	Attività →										
	Responsabile manutenzione →										
						Marcato CE / PED (Dir. 97/23/CE)	NON marcato CE / PRE PED				
<b>Polvere</b>	Tutti	controllo iniziale degli estintori	Mensile	6 mesi	36 mesi   3 anni	144 mesi   12 anni	72 mesi   6 anni	in caso di utilizzo o non conformità	18 anni	Registrazione della presa in carico	Controlli visivi e documentali
<b>CO2 (anidride carbonica o biossido di carbonio)</b>	Tutti	controllo iniziale degli estintori	Mensile	6 mesi	60 mesi   5 anni	120 mesi   10 anni	120 mesi   10 anni	in caso di utilizzo o non conformità	18 anni	Registrazione di avvenuta sorveglianza su apposito registro	Controlli visivi
<b>A base di acqua</b>	Serbatoio in acciaio al carbonio con agente estinguente premiscelato	controllo iniziale degli estintori	Mensile	6 mesi	24 mesi   2 anni	72 mesi   6 anni	72 mesi   6 anni	in caso di utilizzo o non conformità	18 anni	Compilazione Rapporto di intervento e aggiornamento del cartellino di manutenzione	Interventi tecnici
<b>A base di acqua</b>	Serbatoio in acciaio contenente solo acqua ed eventuali additivi in cartuccia	controllo iniziale degli estintori	Mensile	6 mesi	48 mesi   4 anni	96 mesi   8 anni	72 mesi   6 anni	in caso di utilizzo o non conformità	18 anni	Compilazione Rapporto di intervento e aggiornamento del cartellino di manutenzione	Interventi tecnici
<b>A base di acqua</b>	Serbatoio in acciaio inox o lega di alluminio	controllo iniziale degli estintori	Mensile	6 mesi	48 mesi   4 anni	144 mesi   12 anni	72 mesi   6 anni	in caso di utilizzo o non conformità	18 anni	Compilazione Rapporto di intervento e aggiornamento del cartellino di manutenzione	Interventi tecnici
<b>Idrocarburi alogenati</b>	Tutti	controllo iniziale degli estintori	Mensile	6 mesi	72 mesi   6 anni	144 mesi   12 anni	72 mesi   6 anni	in caso di utilizzo o non conformità	18 anni	Compilazione Rapporto di intervento	Interventi tecnici



**SICURLAV**  
**STUDIO DI INGEGNERIA POLIVALENTE**  
 Via Bartolommeo Scala, 50, 50126 - Firenze (FI)  
 Ing. Paolo Tripodi: 3287037076 | 0558359307  
[ing.paolotripodi@yahoo.it](mailto:ing.paolotripodi@yahoo.it)  
[www.sicurezzaalutegienuelavoro.it](http://www.sicurezzaalutegienuelavoro.it) | [www.sicurlav.it](http://www.sicurlav.it)

